SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 525)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LOMBARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1977

Istituzione dell'Università statale degli studi del Molise, nonchè dell'Istituto superiore di educazione fisica in Campobasso

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la istituzione di una Università statale degli studi nel Molise aveva costituito un concreto impegno nell'ambito dei disegni di legge presentati dal Governo al termine della scorsa legislatura in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

Peraltro, il disegno di legge governativo n. 2298 faceva proprie, in linea di massima, le indicazioni emerse in un ricco e appassionato dibattito che aveva coinvolto le forze politiche e sociali della regione Molise e che aveva potuto fondarsi sulle indicazioni tecnico-progettuali di un approfondito studio di fattibilità, elaborato dal FORMEZ — Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno — su richiesta della Giunta regionale, da una parte, e di una relazione preliminare a carattere prevalentemente politico predisposta dal Servizio studi legislativi del « Centro Vanoni 72 », dall'altra.

I termini di questo dibattito vennero riassunti nel deliberato del Consiglio regionale del Molise del 30 aprile 1975, con il quale si sottolineava che la istituenda università del Molise deve trovare la sua giusta collocazione nel quadro dello sviluppo economico, sociale e culturale del Mezzogiorno, teso a superare gli attuali squilibri e la grave situazione di congestionamento delle attuali sedi e strutture universitarie del Paese e che deve corrispondere alle esigenze di promozione economica, sociale e culturale della regione Molise e deve costituire centro di studi, di ricerche e di aggiornamento sociale, finalizzato alle soluzioni dei problemi e collegato con le istituzioni della Regione.

È, altresì, noto che alla presentazione dei disegni di legge governativi è seguìto un attento ed interessante dibattito politico e

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

tecnico in seno alla 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, in occasione dell'esame preliminare congiunto di tutti i disegni di legge recanti la istituzione di nuove università ed istituti superiori statali, nonchè la creazione di nuove facoltà. Tale dibattito si è concluso con un ampio ordine del giorno, approvato nella seduta del 18 marzo 1976, che ha individuato e messo a fuoco un certo numero di « linee di tendenza » ben definite, ed alle quali il Governo dovrebbe informarsi in tema di programmazione universitaria.

Il presente disegno di legge intende, pertanto, riproporre la istituzione di una università statale nel Molise, sia cogliendo in modo più articolato ed approfondito alcune delle indicazioni che erano presenti negli studi di fattibilità e che non sono state accolte nel precedente disegno di legge governativo, sia tenendo conto degli elementi nuovi emersi nel dibattito parlamentare della 7ª Commissione permanente del Senato della Repubblica e, più recentemente, nella ripresa del discorso dei partiti sulla riforma dell'università, nonchè, per quanto riguarda, in particolare, la proposta di istituzione di una facoltà di medicina, dello stesso impegno del Governo di introdurre il numero programmato nelle facoltà di medicina esistenti.

Va, innanzitutto, rilevato, a questo proposito, che la istituzione di una università in una Regione che ne è priva costituisce certamente l'arricchimento dell'insieme delle infrastrutture di sviluppo presenti su quel territorio, ciò tuttavia a condizione che la università di nuova istituzione possa collegarsi organicamente al processo di sviluppo in atto, o da promuovere, in quello stesso territorio in quanto infrastruttura complessa di servizio nel campo della formazione, della ricerca applicata e della assistenza tecnica.

Nella attuale realtà delle Regioni meridionali più povere ed interne, alle quali appartiene il Molise, è facile prevedere, ad esempio, che l'istituzione di una università povera, monofacoltà, destinata a svolgere prevalentemente una mera funzione di formazione dei laureati, caratterizzata dal modello organizzativo tradizionale e priva di qualsiasi carattere innovativo, per quanto attiene la sua possibilità istituzionale di svolgere una attività di servizio al territorio, rischierebbe di non essere significante ai fini dello sviluppo, se non addirittura di provocare effetti negativi sullo stesso, aggravando, tra l'altro, i problemi di disoccupazione, di esodo e di frustrazione delle giovani generazioni.

D'altra parte, il definitivo abbandono della illusione di una riforma universitaria che cerchi di risolvere tutti i problemi contestualmente, a favore di un approccio più realistico che preferisce, invece, affrontare i punti nodali di quadro della crisi dell'università, garantendo istituzionalmente l'avvio ed il sostegno di un processo di riforma più articolato e differenziato, consiglia di non perdere l'occasione creata dall'articolo 10 della legge n. 766 del 1973 per introdurre nel sistema universitario italiano, e sul territorio, un certo numero di punti di innovazione che possano consentire la sperimentazione di un nuovo e più equilibrato rapporto università-territorio, intendendo quest'ultimo come il momento e la dimensione fisica, ad una certa scala, in cui concretamente la società civile si estrinseca, si articola e si manifesta, nella sua organizzazione politico-sociale e nelle sue istituzioni di governo e di servizio della comunità; in questo senso l'università stessa diventa elemento e parte essenziale del territorio.

Da questo punto di vista, il Mezzogiorno sembra costituire un terreno particolarmente fecondo, nella misura in cui la attuazione della legge n. 183 del 2 maggio 1976 dovrebbe consentire di avere come punto di riferimento un insieme di progetti di sviluppo di medio termine specificamente articolati sul piano delle linee di forza dello sviluppo, della loro collocazione territoriale, e, infine, delle risorse finanziarie disponibili; ciò consente infatti la presenza di un quadro di priorità attorno alle quali il rapporto università-territorio verrebbe a configurarsi, evitando quella indeterminatezza del quadro di riferimento in cui l'università viene a collocarsi, e che certamente non è una delle ragioni insignificanti e da sottovalutare del-

la più generale crisi del rapporto Università-territorio. Alla luce delle considerazioni generali sin qui svolte, si illustrano gli articoli che si ritengono più significativi e qualificanti.

L'articolo 2 stabilisce che l'università in Molise sia costituita dalle seguenti facoltà:

scienze economiche e sociali, ordinata con il corso di laurea ad indirizzo sociale ed il corso di laurea ad indirizzo economico-territoriale;

scienze matematiche, fisiche e naturali, ordinata con il corso di laurea in matematica ed il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari.

L'Università comprende anche una scuola di specializzazione in tecniche di gestione delle risorse territoriali e, ai sensi dell'articolo 14, una scuola para-universitaria in economia e merceologia degli alimenti.

Le proposte alle quali si è pervenuti in questa sede costituiscono il risultato di un ulteriore approfondimento di tutta la tematica sin qui svolta, sia a livello di studi di fattibilità, sia a livello del Consiglio regionale, sia a livello formativo in ordine alla Università in Molise.

Il criterio che ha portato a queste scelte si fonda, da una parte, sull'analisi delle linee di tendenza lungo le quali dovrebbe articolarsi sempre più lo sviluppo economico-sociale del Molise e, dall'altra, sulle considerazioni delle carenze che in certe aree disciplinari si verificano nel sistema universitario meridionale.

Va precisato in proposito che il proponente è consapevole che l'indicazione dei corsi di laurea nella legge istitutiva introduce indubbiamente un elemento di rigidità nei futuri sviluppi dell'Università (almeno nell'attuale quadro istituzionale); si ritiene tuttavia necessario contribuire ad assicurare già in sede legislativa il carattere di novità che l'Università deve avere, sia nei confronti del sistema universitario meridionale, sia, soprattutto, nei confronti dell'instaurarsi di un corretto e funzionale rapporto Università-territorio.

Da questo punto di vista le linee formative e di ricerca previste hanno tutte carattere innovativo.

Il corso di laurea economico ad indirizzo sociale dovrebbe essere rivolto soprattutto alla formazione di esperti in tema di progettazione, amministrazione e gestione dei servizi pubblici. Il corso di laurea economico ad indirizzo territoriale costituisce di per sè un fatto nuovo (il suo riconoscimento è previsto dalla stessa proposta di legge) ed intende assicurare la formazione rigorosa ed organica di una competenza sempre più richiesta e che non riesce ormai a trovare una adeguata e sufficiente risposta nel laureato delle facoltà di ingegneria o architettura che, tradizionalmente, hanno cercato di fare propria tale competenza operando meramente successivi palinsesti del proprio piano di studi, attraverso l'inserimento di alcuni insegnamenti economici, sociologici e giuridico-istituzionali.

In questo contesto si colloca la scuola di specializzazione, intesa come il prosieguo post-laurea di un discorso scientifico-culturale che deve tradursi anche nello sviluppo e nella acquisizione delle tecniche più sofisticate di programmazione, gestione e valutazione dei risultati conseguiti in tema di utilizzo delle risorse territoriali, per un limitato numero di esperti di altissimo livello.

Così come vuole essere elemento e garanzia di novità l'inquadramento dei due corsi di laurea nella nuova facoltà di scienze economiche e sociali prevista nella legge n. 442 del 1968 istitutiva della nuova Università di Calabria, anzichè nel tradizionale corso di laurea in economia e commercio.

Analogo carattere di novità ha il corso di laurea in matematica, nella misura in cui prevede la laurea abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie, riproponendo con ciò la ripetizione dell'esperienza calabrese, la cui estensione era prevista nella stessa legge istitutiva a norma dell'articolo 18 della già citata legge n. 442 del 1968. Peraltro, accanto a questo indirizzo didattico, il corso di laurea in matematica potrebbe caratterizzarsi anche per la presenza di insegnamenti orientati alle tecniche ed

ai metodi quantitativi di supporto all'analisi ed alla programmazione economica, in ciò favorito dalla contiguità, anche fisica, di una facoltà economica qualificata in termini più sopra indicati. Ancora carattere di novità ha il corso di laurea in scienze delle preparazioni alimentari, ove si consideri il ruolo determinante che l'industria delle trasformazioni dei prodotti agricoli ha nel contesto meridionale e l'assenza di un tale corso di laurea nel panorama universitario dello stesso Mezzogiorno. Come logicamente collegata a tale corso di laurea si colloca la scuola biennale post-diploma in economia e merceologia degli alimenti, destinata a formare i quadri intermedi specializzati dell'industria e del settore distributivo, delle amministrazioni pubbliche e locali e delle organizzazioni collettive complesse.

Il proponente ritiene che tale ultimo filone formativo possa essere opportunamente considerato anche in una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, tenuto conto dei fondamenti disciplinari che rientrano ampiamente nelle discipline appartenenti a tali facoltà.

Il ventaglio delle facoltà e dei corsi di laurea proposti, oltre a dare una caratterizzazione qualificata alla nuova Università, non interferisce negativamente con il resto del sistema universitario meridionale, ivi comprese le proposte di altre nuove università o facoltà che sono presenti nel dibattito attuale. Anzi, intende creare le premesse per una sempre maggiore interrelazione tra sedi universitarie diverse, che potrebbe anche realizzarsi in futuro attraverso la costituzione di centri comuni di servizi, di laboratori e di aziende sperimentali.

L'analisi sin qui svolta delle opportunità delle scelte precisate nel suddetto articolo 2 ha operato prevalentemente all'interno del sistema universitario considerato in sè; ad analoghe conclusioni si perviene anche ove si consideri la realtà economico-sociale della regione Molise, in cui l'Università viene ad inserirsi e deve essere considerata.

L'isolamento storico ed il progressivo depauperamento di risorse che hanno caratterizzato il territorio molisano sono stati aggrediti attraverso una ipotesi di sviluppo che intende soprattutto creare all'interno del territorio stesso aree qualificate di servizio per un contesto territoriale sovra-regionale circostante caratterizzato da situazioni di sviluppo, più o meno intensivo, sia industriale (Cassino-Pontercorvo, Vasto), sia turistico (le aree meridionali dell'Appennino abruzzese), sia agricolo (l'area nord-ovest del Foggiano e le zone nord del Beneventano).

Si tratta cioè di una ipotesi che intende usufruire al meglio delle opportunità offerte dai grandi assi di collegamento viario e infrastrutturale che hanno coivolto il territorio molisano, scegliendo obiettivi di sviluppo, e di insediamento economico-sociale, fattibili e comunque capaci di generare reddito e occupazione in un equilibrio armonico con la realtà del territorio stesso.

Da questo punto di vista, il ventaglio delle facoltà e dei corsi di laurea individuati può costituire, nel complesso, un adeguato supporto scientifico-culturale a questa operazione di sviluppo in atto, contribuendo a rimuovere, tra l'altro, alcune delle costanti che hanno caratterizato il sottosviluppo molisano:

inefficace gestione delle presenze naturali sotto il profilo ecologico, della conservazione dell'ambiente e del loro uso come risorse;

impoverimento e disaggregazione della popolazione come risorsa fondamentale del territorio;

inefficace gestione delle attività.

Appare indubbio che questo necessario collegamento funzionale Università-territorio per quanto riguarda le aree scientifiche e culturali su cui l'Università stessa insiste comporta, per essere efficace, la possibilità di un nuovo modo d'essere dell'Università, sia per quanto riguarda il rapporto tra funzioni accademiche tradizionali e funzioni di servizio, sia per quanto riguarda il modo di articolarsi dell'Università sul territorio. In questo senso, l'articolo 3 prevede l'unicità della sede universitaria per quanto riguarda le funzioni tradizionali di formazione sco-

lastica e ricerca, mentre prevede la partecipazione istituzionale dell'Università alla costituzione e al perfezionamento di appositi laboratori o centri complessi di servizio (qualificazione e riqualificazione professionale, ricerca applicata e assistenza tecnica) decentrati sul territorio regionale, per quanto riguarda le funzioni non tradizionali dell'Università stessa.

Infatti, nel settore tradizionale della formazione e della ricerca di base la concentrazione in un ambito spaziale ben definito delle strutture didattiche, di ricerca di servizio alla ricerca e alla didattica, e residenziali dell'Università contribuisce a garantire una migliore utilizzazione delle risorse tecnico-scientifiche disponibili, a favorire una effettiva interdisciplinarità ed a fare del complesso ed articolato mondo universitario una comunità organizzata attorno ad un nucleo consistente di continuative interrelazioni anche personali.

Ciò non significa prefigurare un modello di Università-*campus*; nella realtà urbana della sede prescelta di Campobasso dovrebbe essere infatti possibile ipotizzare un rapporto università-città che vede integrarsi i due momenti (quello dell'università e quello della città) in una sintesi armonica e continua e che si realizza in una reciproca e diffusa integrazione dello spazio urbano con quello universitario, evitando con ciò il reciproco isolamento, o le dialettiche troppo rigidamente contrapposte, che le Università-*campus* hanno storicamente generato nel rapporto città-Università.

Si ritiene opportuno precisare, infine, che la prevista possibilità di realizzare in sede diversa centri o laboratori di ricerca, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge n. 766 del 1973, non dovrà inficiare il principio dell'unicità della sede dell'Università e potrà avere concreta applicazione solo nel caso in cui fondati motivi tecnici connessi ad esigenze specifiche della ricerca scientifica lo richiedano effettivamente.

In altra direzione opera invece il comma terzo dell'articolo 3 in esame per quanto riguarda le strutture destinate in modo diretto alle attività di servizio che l'Università dovrà svolgere. Sul piano della localizzazione si è voluto affermare il principio del decentramento territoriale funzionale, nel senso che i centri o i laboratori previsti dovranno sorgere in prossimità del luogo in cui la domanda di servizio si manifesta.

Sul piano della forma istituzionale si è ritenuto opportuno prevedere la compartecipazione dell'Università, in uno con enti privati o pubblici, nella misura in cui la funzionalità di tali centri o laboratori sembra direttamente proporzionale al grado di coinvolgimento e di responsabilizzazione degli utenti e degli utilizzatori anche nel momento costitutivo.

In questo senso le attività di questi centri o laboratori si differenziano profondamente da quelle attività « successive al conseguimento della laurea », previste al comma secondo del successivo articolo 4, che debbono avere attuazione nell'ambito esclusivo del dipartimento.

Si tratta infatti, nel caso considerato nell'articolo 3, di vere e proprie attività di *extension* del servizio universitario sulla intera popolazione e sulle unità operative insediate in specifici e ristretti ambiti territoriali, anzichè della prefigurazione di ulteriori livelli accademici, come è nel caso delle attività di formazione-ricerca dipartimentali.

Va rilevato che la novità della proposta è costituita soprattutto dalla considerazione specifica di un tale tipo di attività di servizio nella legge istitutiva stessa dell'Università, tenuto conto che in realtà si tratta di una tendenza già in atto nelle situazioni più evolute del Paese. La partecipazione dell'Università alla costituzione ed al funzionamento di tali centri o laboratori è peraltro subordinata alla presenza di specifiche e prioritarie esigenze dello sviluppo regionale.

L'articolo 4 prevede l'organizzazione dipartimentale dell'Università, mentre gli articoli 5, 6 e 7 regolano il processo attuativo dell'Università.

L'articolo 9 istituisce una apposita commissione permanente di collegamento Università-Regione; la commissione ha carattere consultivo e formula proposte alla Regione e all'Università per tutto quanto attiene il rapporto Università-territorio.

L'articolo 12 prevede la realizzazione di un centro residenziale universitario per studenti e personale insegnante e non dell'Università; il suo dimensionamento non potrà essere inferiore ad una disponibilità di posti capace di assicurare la ospitalità ad almeno il 15 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione.

Si riportano a questo proposito le specifiche risultanze dello studio di fattibilità del FORMEZ: « Peraltro il carattere di residenzialità della Università molisana è essenziale non solo per rendere attuative le necessità interne di accesso agli studenti molisani, ma anche per le necessità esterne di permanente scambio culturale.

« Le necessità di accesso di popolazione studentesca interna all'area si possono complessivamente dedurre dal modello gravitazionale elaborato nella ricerca di supporto. Una contrazione dell'ordine del 10 per cento circa della popolazione studentesca gravitante su Campobasso è ipotizzabile che venga provocata da una nuova Università a Foggia.

« Comunque, in prima approssimazione, mentre su Campobasso può gravitare con relativa facilità anche la popolazione studentesca dell'area di Isernia, raccogliendo in tal modo circa il 60-65 per cento della popolazione universitaria nel Molise, rimane il problema delle aree interne spopolate e marginali, e quello della fascia costiera. Quest'ultima raccoglie nella propria area di pendolarità circa il 20 per cento della popolazione studentesca, mentre il restante 15-20 per cento è disperso nelle aree "interne" per le quali il problema dell'accessibilità si presenta in maniera più sensibile. Proprio a partire da questo 15-20 per cento andranno definite le quote di residenze essenziali per l'Università del Molise, stimabili, nel breve periodo, sui 500 posti letto. A queste, inoltre, andranno aggiunte quelle residenze rese indispensabili dalla convergenza sull'Università del Molise di studiosi — docenti e studenti — che provengono da altre Regioni. Questo numero in breve tempo, con l'affermarsi dell'istituzione e con il completamento degli anni di corso, dovrà raggiugere gli 800-1.000 posti letto circa ».

L'articolo 13 prevede il sistema di assegnazione dei professori e degli assistenti e del personale non insegnante.

L'articolo 14 prevede la istituzione della scuola di economia e merceologia degli alimenti di durata biennale.

L'articolo 15 prevede la istituzione dell'Istituto superiore di educazione fisica con sede in Campobasso.

L'articolo 17 prevede lo stanziamento di nove miliardi ripartiti negli esercizi finanziari 1978, 1979 e 1980 negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio in uso alla Università, nonchè per la costruzione di edifici e l'acquisizione di aree, mentre per gli impianti e le attrezzature scientifiche e didattiche e per l'arredamento sia dell'Università, sia del centro residenziale è prevista la spesa di dieci miliardi a carico dei fondi concernenti il programma straordinario di interventi nel Mezzogiorno di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge n. 183 del 1976.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dall'anno accademico 1977-78 è istituita l'Università statale degli studi del Molise, comprendente le seguenti facoltà: scienze economiche e sociali e scienze matematiche, fisiche e naturali.

L'Università comprende anche una scuola di specializzazione in tecniche di gestione delle risorse territoriali con l'ordinamento che sarà determinato dallo statuto.

L'Università statale del Molise è compresa tra quelle previste dall'articolo 1, n. 1, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 2.

La facoltà di scienze economiche e sociali sarà ordinata con i corsi di laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo sociale e ad indirizzo territoriale.

La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sarà ordinata con i corsi di laurea in matematica e in scienze delle preparazioni alimentari.

Nell'elenco delle lauree e dei diplomi, di cui alla tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo territoriale.

La tabella II, annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che la facoltà di scienze economiche e sociali rilascia anche la laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo territoriale.

Fino a quando non sarà stata emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è autorizzata a conferire diploma di laurea al quale sarà attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola media

per la cattedra di matematica, indicata nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063.

Coloro i quali aspirano ad ottenere il predetto diploma di laurea con valore abilitante dovranno:

a) seguire un piano di studi che comprenda nel quarto anno insegnamenti di scienze dell'educazione;

b) frequentare un quinto anno di corso destinato a tirocinio guidato nella scuola media e a connesse esercitazioni di seminario a fini didattici.

Un comitato presieduto dal rettore e formato dal preside della facoltà interessata e da docenti prescelti dalla facoltà stessa provvederà alla istituzione dei predetti corsi e a fissare le condizioni di ammissione degli aspiranti nel numero che sarà annualmente stabilito dal Ministro della pubblica istruzione.

I docenti prescelti ai sensi del precedente comma avranno cura del regolare svolgimento dell'attività didattica nel quinto anno di corso.

Le norme generali per il tirocinio guidato saranno stabilite dal Ministro della pubblica istruzione sentite la prima e la seconda sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e saranno attuate in base ad accordi tra il comitato predetto e il Provveditore agli studi competente.

Ai fini del presente articolo, la commissione per gli esami di laurea è integrata dal preside e da un insegnante di ruolo di scuola secondaria statale nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

Sempre ai fini del presente articolo, la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali predisporrà un apposito piano di studi comprendente tutte le discipline che il futuro docente sarà chiamato ad insegnare.

Art. 3.

L'Università statale del Molise ha sede in Campobasso.

L'Università suindicata — ai sensi del quarto comma dell'articolo 10 del decreto-

legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766 — può tuttavia disporre di laboratori e centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica.

L'Università del Molise può partecipare inoltre, secondo le modalità previste dallo statuto di cui al successivo articolo 11, alla costituzione e al funzionamento, nell'ambito del territorio regionale, di appositi laboratori o centri di qualificazione e riqualificazione professionale, di ricerca applicata ed assistenza tecnica, quando ciò sia richiesto da specifiche e prioritarie esigenze dello sviluppo regionale.

Art. 4.

L'Università statale del Molise si organizza in facoltà e in dipartimenti.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentita la I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno dettate le disposizioni concernenti l'organizzazione delle facoltà in dipartimenti e il relativo funzionamento. Nello stesso decreto sarà disciplinato, inoltre, lo svolgimento delle attività successive al conseguimento della laurea, che in ogni caso dovranno effettuarsi nell'ambito del dipartimento, nonchè le modalità per la costituzione di istituti e biblioteche, che saranno previsti nell'ambito esclusivo del dipartimento medesimo.

Al dipartimento può essere concessa l'autonomia amministrativa nella gestione dei fondi ad esso assegnati, nel quadro del bilancio dell'Università.

Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione nomina, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il comitato tecnico-amministrativo dell'Università del Molise ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il comitato tecnico-amministrativo esercita, fino all'insediamento del relativo con-

siglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo.

Al predetto comitato sono demandati in particolare i seguenti compiti:

a) formulare, entro i 60 giorni successivi al decreto di nomina, le proposte per la scelta e l'acquisizione delle eventuali aree occorrenti, in relazione alle disponibilità edilizie preesistenti ed assicurate all'Università predetta anche da parte di enti locali e di privati riuniti eventualmente in consorzio mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 10;

b) formulare, entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione dello statuto, il piano di attuazione dell'Università, precisando fasi e tempi dell'attuazione medesima, sulla base dei piani di studio e delle altre deliberazioni per il funzionamento, adottati dai competenti organi accademici;

c) formulare, entro i successivi 30 giorni, proposte per l'affidamento dell'incarico di progettazione per il complesso mediante pubblico concorso secondo le modalità stabilite dall'articolo 39 della legge 28 luglio 1967, n. 641, indicando a tal fine le esigenze didattico-tecnico-scientifiche e residenziali della nuova Università. In particolare saranno tenute presenti le esigenze di funzionamento dei dipartimenti e dei laboratori di ricerca e specializzazione scientifica e tecnologica, anche connessi ad entrambe le facoltà.

Il comitato amministra le somme messe a disposizione dalla presente legge per la acquisizione delle aree e per l'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università nel Molise ed esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione delle Università. Cesserà dalle sue funzioni all'atto della nomina del consiglio di amministrazione della nuova Università al quale effettuerà le relative consegne.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà provveduto all'eventuale collocamento fuori ruolo con relativa indennità

speciale, e in numero non superiore a due, dei componenti il comitato tecnico-amministrativo per tutta la durata dell'incarico.

Art. 6.

Le attribuzioni demandate al consiglio di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento vengono esercitate da un comitato ordinatore composto e nominato con le modalità previste dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 442.

Entro 120 giorni dal decreto di nomina, i membri dei comitati ordinatori dovranno formulare i piani di studio e prendere tutte le deliberazioni necessarie per l'ordinamento delle facoltà.

Saranno aggregati al rispettivo comitato ordinatore i professori di ruolo e, con l'osservanza del disposto di cui al primo periodo del primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, i professori incaricati stabilizzati che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte di ciascuna facoltà.

Qualora gli incaricati non stabilizzati e gli assistenti di ruolo di ciascuna facoltà raggiungano complessivamente il numero di 15, essi eleggeranno congiuntamente due rappresentanti in seno al comitato ordinatore.

Tale comitato cesserà dalle sue funzioni allorchè alla facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo. In tal caso si costituirà il consiglio di facoltà, con le integrazioni previste dalle vigenti disposizioni.

In ogni caso, detto comitato non potrà rimanere in carica oltre un biennio. Qualora allo scadere del biennio medesimo non risultino assegnati alla facoltà tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione provvederà alla nomina di un nuovo comitato.

Finchè non potranno essere eletti secondo le norme vigenti i presidi delle facoltà, i presidenti dei comitati di cui ai commi precedenti ne eserciteranno le funzioni.

I comitati ordinatori, in relazione alla disponibilità edilizia e di arredamento del-

l'Università e del centro residenziale, nonchè dell'assetto degli istituti e dei laboratori, proporranno al Ministro della pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, il rettore della Università degli studi del Molise sarà eletto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni, dai professori di ruolo componenti i comitati ordinatori.

Il rettore può essere esonerato dall'insegnamento per i primi quattro anni di funzionamento dell'Università. Egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di pro-rettore.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione dell'Università del Molise sarà costituito secondo le norme legislative vigenti in materia non appena entrerà in funzione almeno una facoltà.

Del consiglio di amministrazione medesimo faranno parte due rappresentanti della Regione.

Art. 9.

È istituita una commissione permanente di collegamento Università-Regione, composta per metà da rappresentanti designati dal Consiglio regionale, dalle amministrazioni provinciali e dai comuni capoluogo delle province di Campobasso e Isernia, e, per metà, designati dall'Università secondo le modalità previste dallo statuto di cui al successivo articolo 11.

Lo statuto determinerà altresì i compiti e le funzioni della suindicata commissione; in particolare, la commissione formula proposte alla Regione e all'Università per:

a) il coordinamento, anche mediante programmi finalizzati, fra la politica didattica e scientifica dell'Università e gli obiettivi di sviluppo civile, culturale, economico

e sociale della Regione stabiliti nella programmazione regionale.

b) lo sviluppo di una politica del diritto allo studio che sia imperniata sul potenziamento delle strutture e dei servizi e che preveda l'utilizzo di tali strumenti anche per incentivare l'accesso ai vari corsi di laurea, in relazione agli obiettivi di cui alla lettera *a*);

c) l'uso delle attrezzature dell'Università e delle sue strutture didattiche e scientifiche anche per attività di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione. La commissione ha inoltre il compito di formulare proposte per la programmazione dello sviluppo universitario;

d) la costituzione ed i programmi di attività dei laboratori o centri di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 10.

L'Università degli studi del Molise potrà stipulare convenzioni con enti locali o privati riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, per la determinazione di contributi o la concessione in uso all'Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni, e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

L'Università suindicata potrà altresì stipulare convenzioni, in relazione a specifiche e prioritarie esigenze dello sviluppo regionale, con enti locali o privati, secondo modalità e forme previste al primo comma del presente articolo, per regolare la propria partecipazione all'istituzione ed al funzionamento comune di laboratori o centri di qualificazione e riqualificazione professionale, di ricerca applicata ed assistenza tecnica, di cui al comma terzo del precedente articolo 3.

Art. 11.

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina dei comitati ordinatori sarà ema-

nato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, lo statuto della Università di cui alla presente legge.

Lo statuto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 12.

Presso l'Università statale del Molise sarà realizzato un centro residenziale dotato delle necessarie attrezzature sportive ricreative, associative e sanitarie destinato ad accogliere per la durata dei corsi personale insegnante, non insegnante in servizio presso l'Università, nonchè una quota non inferiore al 15 per cento degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di specializzazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno emanate le norme per disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del centro, i criteri e le modalità per l'ammissione degli studenti e dei laureati e per la conservazione del posto ai medesimi, nonchè per la determinazione delle quote dovute al centro a titolo di rimborso delle spese per l'alloggio ed il mantenimento, i criteri e le modalità per la concessione gratuita al personale insegnante e non insegnante di alloggi di servizio nell'ambito del centro residenziale. Gli studenti che godono di assegno di studio saranno ammessi al vitto e all'alloggio gratuito dietro cessione dell'assegno medesimo nei limiti previsti dal decreto di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

Il centro residenziale dell'Università del Molise è compreso fra gli enti di cui all'articolo 42 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Art. 13.

Nella prima applicazione della legge, all'Università degli studi del Molise sono assegnati i professori e gli assistenti di ruolo

ripartiti per facoltà e il personale non insegnante di ruolo di cui alle allegate tabelle A e B.

I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.

I posti di professore di ruolo sono coperti almeno per il 50 per cento mediante pubblico concorso, da bandirsi entro il termine di un anno dalla data del decreto del Ministro della pubblica istruzione che stabilisce l'inizio dei vari corsi di laurea; i posti residui sono coperti mediante trasferimenti a domanda di professori di ruolo di altre Università.

Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nelle allegate tabelle.

I posti di assistente di ruolo sono coperti per il 50 per cento mediante trasferimenti a domanda degli assistenti di ruolo di altre Università, compresi quelli in soprannumero ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e per il restante 50 per cento mediante pubblico concorso secondo le modalità di cui allo stesso articolo 3. Qualora l'aliquota dei posti riservata ai trasferimenti non sia interamente coperta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la parte residua viene aggiunta all'aliquota destinata al pubblico concorso. In ogni caso, decorso il quinquennio, si applica il disposto di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 3 del citato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580.

I posti relativi al personale non insegnante saranno prelevati da quelli portati in aumento dall'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, tranne che per i posti relativi al personale ausiliario, per i quali il ruolo organico è aumentato delle unità previste dalle allegate tabelle.

Per il funzionamento delle opere universitarie si provvederà mediante utilizzazione di unità del personale non insegnante suindicato.

Art. 14.

Presso l'Università degli studi del Molise è istituita una scuola di economia e merceologia degli alimenti, ai sensi dell'articolo 20, terzo comma, lettera *a*), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, con l'ordinamento che sarà determinato dallo statuto di cui all'articolo 11 della presente legge.

La scuola avrà durata biennale; per l'ammissione alla scuola stessa è richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.

Art. 15.

È istituito l'Istituto superiore di educazione fisica con sede in Campobasso. L'Istituto ha due sezioni, l'una maschile e l'altra femminile.

Esso è compreso tra gli Istituti superiori statali previsti e disciplinati dagli articoli 22, 23 e 24 e, in quanto applicabile, anche dall'articolo 26 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.

Alla predisposizione dello statuto, alla regolare costituzione degli organi dell'Istituto in conformità delle norme statutarie e ad ogni adempimento necessario per l'avvio del funzionamento dell'Istituto stesso provvederà il comitato tecnico-amministrativo dell'Università degli studi del Molise di cui al precedente articolo 4.

Per l'inizio del corso di studio si applica il disposto del terzo comma del precedente articolo 2. Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, da emanare a tal fine, è adottato su proposta del comitato tecnico-amministrativo.

Si applica altresì il disposto di cui ai commi primo e secondo del precedente articolo 10.

Art. 16.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.

Art. 17.

Per la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio in uso all'Università a seguito delle convenzioni di cui ai commi primo e secondo del precedente articolo 10, nonchè per la costruzione degli edifici e la acquisizione delle aree necessarie è destinata complessivamente la somma di 9 miliardi di lire, di cui una quota sarà impiegata per la realizzazione degli edifici del centro residenziale universitario.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante lo stanziamento negli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione della somma di 3 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1978, 1979 e 1980.

Per gli impianti e le attrezzature scientifiche e didattiche e per l'arredamento sia dell'università, sia del centro residenziale, è destinata, a carico dei fondi concernenti il programma straordinario di interventi a favore delle università meridionali di cui al terzo comma dell'articolo 19 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la somma di 10 miliardi di lire complessivamente.

La somma di cui al comma precedente sarà ripartita, su proposta del comitato di cui all'articolo 5 della presente legge, dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità, per quanto applicabili, alle direttive del CIPE in ordine ai criteri e alle modalità per l'impiego del fondo complessivo di cui al suindicato articolo 19, comma secondo, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.

Art. 18.

All'onere per il personale assistente ed ausiliario, nonchè all'onere per assegni di studio, contributi all'opera universitaria, contratti quadriennali con laureati e ricerca scientifica, si provvede mediante l'iscrizione degli oneri medesimi nei relativi capitoli di spesa degli stati di previsione del Ministero della pubblica istruzione a partire dall'anno finanziario 1978.

TABELLA *A*

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

POSTI DEL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO

Facoltà di scienze economiche e sociali:

	Posti
Professori universitari	19
Assistenti universitari	25

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

Professori universitari	15
Assistenti universitari	23

TABELLA *B*

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

POSTI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DI RUOLO

	Posti
Primo dirigente	1
Carriera dir. amm.	3
Carriera concetto amm.	4
Carriera dir. rag.	2
Carriera concetto rag.	2
Carriera esecutiva	20
Carriera dir. bibliot.	1
Carriera ingegn. uff. tecnici	1
Carriera concetto uffici tecnici . . .	2
Ausiliari	20
Tecnici laureati	10
Tecnici coadiutori	15
Tecnici esecutivi	35
Conservatori e curatori	1
Operai	7